



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 ottobre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della OFFICINA DI RICERCA KIDS SRL in fallimento, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Sono presenti:

per OFFICINA DI RICERCA KIDS SRL in fallimento, Sergio Quadri, munito di delega da parte del Curatore Fallimentare;

per FILCAMS CGIL, Marco Feuli;

per FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico.

Per le Regioni Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia, Puglia, Toscana, Lazio, Piemonte e Sicilia, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società OFFICINA DI RICERCA KIDS SRL in fallimento, con sede legale in Bologna, svolgeva attività di commercio al minuto di articoli di abbigliamento per bambini, con un organico pari a n. 27 unità a cui applica il CCNL Commercio;
- in data 7 aprile 2011 il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 62/11, ha dichiarato il fallimento della Società;
- a seguito di cessazione dell'attività aziendale la Società, con lettera del 22 settembre 2011, ha avviato la procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero di n. 27 unità, pari all'intero organico aziendale;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le Parti. La Società, con comunicazione del 30 settembre 2011, ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- con successiva nota prot. n. 32/0003075/MA003.A001 del 18.10.2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

CIG IN DEROGA

- La Società OFFICINA DI RICERCA KIDS SRL in fallimento presenterà istanza di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per un numero massimo di 27 lavoratori, per la durata di circa 3 mesi, con decorrenza dal 12.10.2011 fino al 31 dicembre 2011.
- I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti come di seguito specificato:
 - n. 2 occupati nella Regione Emilia Romagna;
 - n. 3 occupati nella Regione Abruzzo;
 - n. 5 occupati nella Regione Lombardia;
 - n. 2 occupati nella Regione Puglia;
 - n. 3 occupati nella Regione Toscana;
 - n. 3 occupati nella Regione Lazio;
 - n. 7 occupati nella Regione Piemonte;
 - n. 2 occupati nella Regione Sicilia.
- I lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, considerata la cessazione dell'attività
- Ai sensi dell'art. 7 *ter. co. 3*, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

MOBILITA'

Le Parti concordano di ricorrere, in vigenza della Cassa Integrazione Guadagni, all'istituto della mobilità collettiva ex L. 223/1991, entro il limite massimo dei 27 esuberi dichiarati. I lavoratori saranno collocati in mobilità esclusivamente con il criterio della non opposizione al licenziamento.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa la fase amministrativa di cui alla legge n. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI